

**REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DEI RICERCATORI AI SENSI
DELLA LEGGE 3 LUGLIO 1998, N. 210**

**IL RETTORE DELL'UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE
UNINETTUNO**

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, e in particolare l'art. 17;

VISTA la legge 3 luglio 1998, n. 210 " Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo;

VISTO il D.P.R. 23 marzo 2000, n. 117 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998 n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori, a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210";

DECRETA

Art.1

1. Quando siano accertate le risorse finanziarie disponibili per la copertura di posti di ricercatore, l'università ricorrere a procedure di reclutamento a seguito di valutazione comparativa distinte per settori scientifico-disciplinari, secondo quanto previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210, dal DPR 23 marzo 2000, n. 117 e dal seguente regolamento.

Art.2

1. Le procedure di valutazione comparativa sono indette, sulla base della delibera della Facoltà interessata, dal Rettore con decreto che ne attesta la relativa copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa ed indica il settore scientifico disciplinare di riferimento e l'eventuale limitazione del numero di pubblicazioni scientifiche da presentare, a scelta del candidato, per la partecipazione a ciascuna procedura. L'inosservanza del limite massimo di pubblicazioni indicato nel bando comporta l'esclusione del candidato dalla procedura.

2. I bandi delle procedure di valutazione comparativa vengono pubblicati nel sito dell'università : www.uninettunouniversity.it L'avviso di ciascun bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - Concorsi ed esami.

3. Le domande di partecipazione alle valutazioni comparative, in carta libera, corredata da curricula, titoli e pubblicazioni e relativi elenchi, indirizzate al Rettore dell'Università, devono pervenire entro il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso di bando nella Gazzetta Ufficiale. Le domande, i titoli, i documenti e le pubblicazioni si considerano prodotte in tempo utile anche se spediti con raccomandata entro il termine di scadenza del bando. I candidati possono inviare ai Commissari, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione giudicatrice nella Gazzetta Ufficiale, copie delle pubblicazioni unitamente all'elenco delle stesse allegato alla domanda di partecipazione alla valutazione comparativa.

Art.3

1. Le Commissioni giudicatrici, per procedere alla valutazione comparativa dei candidati, sono costituite ed operano secondo le procedure ed entro i termini stabiliti dalle norme di legge e regolamenti in vigore.

2. Per valutare il curriculum complessivo e le pubblicazioni scientifiche del candidato, la Commissione tiene in considerazione, in relazione alla specificità delle singole aree, i seguenti criteri:

- originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
- apporto individuale del candidato analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
- congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendono;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;
- continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Per i fini di cui al punto precedente si fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Sono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

- l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
- i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;
- il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3 comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297;
- i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

- l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
- il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

4 bis. Saranno inoltre valutati:

1. esperienza internazionale;
2. capacità di svolgere attività di ricerca, oltre che in italiano, almeno in una lingua straniera tra inglese, francese ed arabo;
3. titoli pubblicati a livello internazionale con indicazione del relativo impact factor;
4. disponibilità ad effettuare le attività oltre che nella sede centrale di Roma anche nelle sedi convenzionate in Italia ed all'estero, compresi i Paesi Arabi".

5. Al termine della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche i candidati devono sostenere due prove scritte (una delle quali sostituibili con una prova pratica) ed una prova orale.

6. Una volta conclusi i lavori della Commissione, l'accertamento della regolarità degli atti, da effettuarsi entro 30 giorni dalla loro consegna da parte della Commissione, compete al Rettore.

7. Nel caso in cui riscontri o gli vengano segnalati vizi di forma, il Rettore, entro il termine di cui al primo comma, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine entro il quale la Commissione è tenuta a provvedere. Con successivo decreto il Rettore nomina in ruolo il vincitore .

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua approvazione.

Il presente decreto è inviato al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 e dell'art. 1, comma 5, della legge 3 luglio 1998, n. 210.

IL RETTORE